



# COMUNE DI SAN TEODORO

## COMUNE DI SAN TEODORO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 04/08/2020

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di Agosto alle ore 18.00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

Risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
MANNIRONI DOMENICO ALBERTO	SI
MELINU ALBERTO	SI
CIDDA MASSIMILIANO	SI
SANNA MONICA	SI
FIDELI MARCELLO	SI
BRANDANO ALESSANDRO	SI
DEMURO DAVIDE	SI
SANNA JUNIO SALVATORE	--
OGGIANO MASSIMO ONORATO	SI
COSTAGGIU GAVINO	SI
DERETTA RITA	SI
COSSU PANCRAZIO	SI
LAI CRISTIAN	--

Presenti n° 11 Assenti n° 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, MURGIA GIOVANNAMARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il parere espresso dal Responsabile del servizio, sulla proposta di deliberazione: favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Premesso** che:

- l'art. 1, commi 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, del 15/04/2019, con la quale, per l'anno 2019, è stata confermata l'esenzione TASI per tutte le tipologie di immobili e sono state approvate le seguenti aliquote IMU:

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse abitaz. principali di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) Fabbricati rurali	<b>ESENTI</b>
Aliquota per abitaz. principali di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille – detrazione € 200,00
Aliquota per abitaz. principali(escluse Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) concesse in uso gratuito entro il 1° grado L. 208/2015, art. 1, comma 10 lett. B	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili nonché eventuali altri cespiti tassabili	9,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	7,6 per mille (Il gettito è interamente riservato allo stato)

**Considerato** che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto Legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del

comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Visto** l'art. 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico" che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 stabilisce che, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata IMU per i seguenti immobili: immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

**Visto:**

- Il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- Il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF dell'8 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Sentita** la relazione introduttiva del Consigliere Melinu, Assessore al bilancio, riportata integralmente nell'elaborato 1 che, ancorché, non materialmente allegato fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto** opportuno, approvare le aliquote IMU 2020 confermando le aliquote IMU vigenti approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11/04/2018;

**Ribadito** che gli effetti del presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2020;

**Con** n. 8 voti favorevoli ( gruppo di maggioranza) e n. 3 astenuti ( gruppo di minoranza), espressi in forma palese, per alzata di mano;

**DELIBERA**

**Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa**

Di **determinare**, per l'anno 2020, le seguenti aliquote, relative all'Imposta Municipale Propria:

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse abitaz. principali di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) Fabbricati rurali	<b>ESENTI</b>
Aliquota per abitaz. principali di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>4 per mille – detrazione € 200,00</b>

Aliquota per abitaz. principali(escluse Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) concesse in uso gratuito entro il 1° grado L. 208/2015, art. 1, comma 10 lett. B	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili nonché eventuali altri cespiti tassabili	9,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	7,6 per mille (Il gettito è interamente riservato allo stato)

**Di determinare**, per l'anno 2020, le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU":

- per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € **200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**Di stabilire che**, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata IMU per i seguenti immobili: immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

**Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020;

**Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in vigore dal 1° gennaio 2020;

**Di demandare** al Responsabile del Servizio Tributi il compito di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, ai fini della pubblicazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Di dichiarare** il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

***PARERE FAVOREVOLE***

Sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto degli artt art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA  
(Dr. V. Varruciu)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO

Il Segretario Generale

MURGIA GIOVANNAMARIA

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 10/08/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

San Teodoro, li 10/08/2020

Segretario Comunale

MURGIA GIOVANNAMARIA

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione:**

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Teodoro, li 04/08/2020

Il Segretario Comunale

MURGIA GIOVANNAMARIA